



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 10 Luglio 2019

Prot. 157/19

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Salvatore MULAS**

**Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Fabio DATTILO**

**Al Direttore Centrale per gli Affari Generali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Pierluigi FALONI**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Darco PELLOS**

**Al Direttore Centrale per la Formazione
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI**

**All' Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile
Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI**

Oggetto: **Bozze decreti concorsi interni per titoli per l'accesso alla qualifica di Capo Squadra generico e specialista – richiesta incontro.**

La presente in riferimento alla lettera prot. U.0012590 datata 28/06/2019 con la quale codesto Dipartimento ci ha trasmesso le bozze di decreti in oggetto (vedasi allegato).

A riguardo registriamo fortissime lamentele da parte del personale in merito soprattutto all' art 4, comma 3 (ma non solo).

Evidenziamo che l'attuale sistema della formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fa acqua da tutte le parti in quanto non garantisce pari opportunità di accesso ai corsi di formazione, non vi è trasparenza sull'accesso ai corsi di formazione, sovente non vi sono criteri di accesso predefiniti oggettivi e chiari, non vengono pubblicate graduatorie, non viene garantito uniforme livello di formazione tra le diverse province e sovente, nell'ambito della medesima provincia (specie se di livello metropolitano), uniforme formazione tra personale in servizio presso la sede centrale e quello in servizio nei distaccamenti.

Se poi aggiungiamo che le bozze di decreti in allegato "premiano" talune categorie di personale (ad esempio autisti e addetti alla sala operativa), tralasciandone qualsiasi punteggio ad altre mansioni di basilare importanza (tra cui ad esempio l'aver fatto il Vigile del Fuoco sempre in attività operativa), appare chiaro che in maniera subdola codesto Dipartimento sta tentando di "incentivare" determinate mansioni non con remunerazioni economiche ma garantendo corsie preferenziali nelle promozioni, ovvero incentivazioni a discapito e a danno degli altri colleghi.

Per queste motivazioni e per numerose altre che ci sono pervenute dal territorio il CONAPO chiede uno specifico incontro in merito alla bozza in oggetto.

Quanto sopra anche per quanto previsto dall' art. 35 del DPR 07/05/2008.

Rimanendo in attesa di porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale

Si allegano bozza in discussione





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. FIRMATARIE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Bozza di regolamenti per la disciplina del concorso interno per l'accesso alla qualifica di capo squadra e delle procedure di selezione interna per l'accesso alla qualifica di capo squadra dei ruoli specialistici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35, comma 3 lettera f del DPR 7 maggio 2008, si trasmettono in bozza i regolamenti per la disciplina del concorso interno per l'accesso alla qualifica di capo squadra e delle procedure di selezione interna per l'accesso alla qualifica di capo squadra dei ruoli specialistici, pervenuta dall'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo Dipartimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri

BOZZA REGOLAMENTO CONCORSO INTERNO CAPO SQUADRA GENERICO



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO in particolare l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, disciplinante l'accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, "Determinazione delle classi di laurea magistrale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 12 ottobre 2007, n. 236, "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

CONSIDERATO che, a norma del comma 7 del richiamato articolo 12 del decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale;

RITENUTO necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dai richiamati decreti legislativi n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018 al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;

EFFETTUATA l'informazione/concertazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del ____;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. ____ del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA



Il Ministro dell'Interno

il seguente regolamento:

Articolo 1

Modalità di svolgimento del concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", e pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica, tra l'altro, il numero complessivo dei posti messi a concorso, le sedi di servizio e il numero dei posti disponibili per ciascuna sede.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Il concorso di cui all'articolo 1 è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le carenze di organico relative ai posti messi a concorso.
2. Non è ammesso al concorso il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. È composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da tre componenti appartenenti ad un ruolo non inferiore a quello degli ispettori antincendi e da un segretario.
2. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, sono nominati i relativi supplenti.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione. Il presidente ha il compito di coordinare i lavori delle sottocommissioni e non è tenuto a partecipare agli stessi.

Articolo 4

Anzianità di servizio e titoli valutabili



Il Ministro dell'Interno

1. La commissione esaminatrice valuta l'anzianità di effettivo servizio nonché i seguenti titoli: titoli di servizio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, appartenenza ad unità operative nell'ambito di specializzazioni e alte qualificazioni, titoli di studio, in base alle categorie e ai punteggi indicati nei seguenti commi del presente articolo. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 1,20 punti. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.

3. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono riferiti all'ultimo quinquennio e i relativi punteggi sono calcolati in base all'effettivo svolgimento della funzione, così come riportata nei fogli di servizio o in altri atti ufficiali dell'amministrazione, secondo quanto di seguito indicato:

- a) capo partenza di una squadra di intervento avente la configurazione prevista dalle disposizioni vigenti: 0,05 punti per ciascun turno di servizio di 12 ore;
- b) autista di terza e quarta categoria ovvero autista di mezzi di soccorso lagunari: 0,01 punti per ciascun turno di servizio di 12 ore;
- c) operatore di sala operativa provinciale, regionale, CON, SOCAV, COAU, SOUP: 0,01 punti per ciascun turno di servizio di 12 ore;
- d) istruttore o formatore riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione;
- e) referente o responsabile operativo provinciale di settori specializzati, previsto da specifiche disposizioni dell'amministrazione: 0,40 punti per ogni anno di incarico, conferito con atto formale; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni;
- f) referente o responsabile operativo regionale o nazionale di settori specializzati, previsto da specifiche disposizioni dell'amministrazione: 0,60 punti per ogni anno di incarico, conferito con atto formale; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.

4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili fino a un massimo di 5,00 punti.

5. I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono:

- a) corsi di formazione e aggiornamento professionale, autorizzati dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore;
- b) corsi frequentati con profitto per il conseguimento di certificazioni o brevetti riconosciuti dall'amministrazione equipollenti a propri corsi, secondo la specifica disciplina stabilita dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento. Il punteggio si attribuisce in funzione della durata stabilita dall'amministrazione per il corrispondente corso interno.

6. Il punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5 è funzione della durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino ad un massimo di 4,0 punti. Nel caso in cui la



Il Ministro dell'Interno

durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori.

7. E' ammessa a valutazione l'appartenenza ad una o più unità operative nell'ambito delle seguenti specializzazioni e alte qualificazioni:

- nucleo NBCR in qualità di operatore NBCR terzo livello, NR e travaso LPG;
- nucleo investigativo antincendio territoriale (NIAT) e centrale (NIA);
- nucleo Cinofilo;
- modulo USAR medium;
- nucleo SAPR;
- nucleo SAF provinciale in qualità di operatore con livello 1B o avanzato;
- servizio TAS in qualità di operatore di secondo livello;
- servizio SFA/SA.

8. Il punteggio attribuito ai titoli di cui al comma 7 è pari a 0,40 punti per ogni anno di incarico, conferito con atto formale, con riferimento all'ultimo quinquennio; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. I punteggi sono cumulabili fino ad un massimo di 2,00 punti.

9. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati:

- a) attestato di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale negli ambiti professionali edilizia e costruzioni, meccanica, impiantistica, agraria, lavorazioni del legno, produzioni chimiche, elettronica e telecomunicazioni, trasporto e logistica: 0,75 punti;
- b) diploma professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale nei medesimi ambiti professionali di cui alla lettera a): 1,00 punti;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti;
- d) laurea in architettura o ingegneria: 2,50 punti;
- e) laurea in scienze biologiche (L-13), scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,25 punti;
- f) laurea universitaria diversa da quelle indicate alle lettere d) ed e): 1,75 punti
- g) laurea magistrale in architettura o ingegneria: 3,00 punti;
- h) laurea magistrale in biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): 2,50 punti;
- i) laurea magistrale diversa da quelle indicate alle lettere g) ed h): 2,00 punti.

10. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 9 sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonché dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di



Il Ministro dell'Interno

istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per l'equiparazione delle classi di laurea, dei diplomi di lauree di vecchio ordinamento, delle lauree specialistiche e di quelle magistrali si applicano i decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. Non sono valutabili i titoli di studio previsti per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.

11. I titoli di cui ai commi 3, 5 e 7, dichiarati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sono convalidati dall'ufficio presso il quale il candidato presta servizio alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 5

Graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4, la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Sulla base della graduatoria di cui al comma 1, accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. La predetta graduatoria determina l'ordine della scelta delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra. Hanno la precedenza i capi squadra che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.
3. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i posti non coperti sono considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure concorsuali.

Articolo 6

Corso di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione.
2. Il programma didattico e le materie del corso sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio del corso stesso.
3. L'eventuale dimissione o espulsione dei candidati dal corso di formazione professionale è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 7 Esame finale

1. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del corso di formazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore centrale per gli affari generali.
2. La prova è valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100.
3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi di assenza per infermità o malattia contratte durante il corso o dipendenti da causa di servizio ovvero per maternità, sono considerati rinunciatori e non possono partecipare alla procedura concorsuale relativa all'annualità successiva.

Articolo 8 Graduatoria finale

1. La graduatoria del concorso è redatta sulla base del punteggio riportato nell'esame finale, di cui all'articolo 7, e determina la posizione in ruolo nella qualifica di capo squadra. A parità di punteggio, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 5, comma 1.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9 Norme transitorie

1. Le norme del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra e dei capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le particolari modalità indicate ai commi 2 e 3.
2. Sono valutabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché in materie attinenti all'attività istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Sono valutati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, oltre agli anni di anzianità di servizio posseduta nel ruolo speciale ad esaurimento dei vigili del fuoco AIB, anche quelli maturati nell'amministrazione di provenienza.

Articolo 10 Norme finali



Il Ministro dell'Interno

1. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle procedure concorsuali straordinarie per l'accesso alla qualifica di capo squadra di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, e le correlate disposizioni applicative di natura amministrativa.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma,

IL MINISTRO

BOZZA REGOLAMENTO CONCORSO INTERNO CAPO SQUADRA SPECIALISTA



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTI, in particolare, gli articoli 38 e 55 del decreto legislativo n. 217 del 2005, disciplinanti la promozione, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, rispettivamente, alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra nonché alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, "Determinazione delle classi delle lauree universitarie", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, "Determinazione delle classi di laurea magistrale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi" pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012 recante "Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2012, n. 297 ;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante "Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 recante: "Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vi-



Il Ministro dell'Interno

gili del fuoco”;

CONSIDERATO che, a norma dei commi 5 dei richiamati articoli 38 e 55 del decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali;

RITENUTO quindi necessario adottare uno specifico regolamento che tenga conto dell'istituzione dei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, introdotti dal decreto legislativo n. 127 del 2018;

EFFETTUATA l'informazione/concertazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del ;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1 Modalità di svolgimento delle selezioni interne

1. Il presente regolamento disciplina le selezioni interne, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione, per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei piloti, degli specialisti e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le selezioni interne, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione, per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del



Il Ministro dell'Interno

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. I bandi delle selezioni di cui ai commi 1 e 2 sono emanati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", e pubblicati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. I decreti, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indicano, tra l'altro, i posti disponibili da mettere a concorso per ciascuno dei suindicati ruoli, le sedi di servizio e il numero dei posti disponibili per ciascuna sede.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle selezioni è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1, sono riservate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che riveste la qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccoritore vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le carenze di organico nei rispettivi ruoli. Non è ammesso alle selezioni il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 2, sono riservate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che riveste la qualifica di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le carenze di organico nei rispettivi ruoli. Non è ammesso alle selezioni il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da tre componenti appartenenti ad un ruolo non inferiore a quello degli ispettori antincendi e da un segretario. La medesima commissione esaminatrice può attendere alle selezioni interne di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

2. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, sono nominati i relativi supplenti.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 4 Anzianità di servizio e titoli valutabili

1. La commissione esaminatrice valuta l'anzianità di effettivo servizio, nonché i seguenti titoli: titoli di servizio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni, titoli di studio, in base alle categorie e ai punteggi indicati nei successivi commi del presente articolo. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi delle selezioni per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,80 punti e ulteriori 0,40 punti per ogni anno di effettivo servizio nelle qualifiche di vigile del fuoco nella specialità di appartenenza. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal ruolo speciale dei vigili del fuoco AIB ad esaurimento, è valutata anche l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza attribuendo 0,60 punti per ogni anno di effettivo servizio e ulteriori 0,30 punti per ciascun anno di effettivo servizio nella specialità di appartenenza. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione alle selezioni.

3. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono riferiti all'ultimo quinquennio e i relativi punteggi sono calcolati in base all'effettivo svolgimento della funzione, così come riportato nei fogli di servizio o in altri atti ufficiali dell'amministrazione, secondo quanto di seguito indicato per ciascuna specialità.

a) Per le specialità aeronaviganti sono valutati i seguenti titoli:

1) funzioni operative e tecnico-logistiche svolte nell'ambito dei reparti volo, per ciascun anno:

- responsabile operativo	0,25 punti
- addetto Sicurezza Volo	0,25 punti
- addetto al magazzino operativo	0,15 punti
- responsabile della manutenzione	0,25 punti
- addetto all'ufficio manutenzione (planning)	0,15 punti
- addetto alla qualità	0,25 punti
- addetto al magazzino aeronautico	0,15 punti
- responsabile dell'ufficio controllo aeronavigabilità	0,25 punti
- sostituto responsabile ufficio controllo aeronavigabilità	0,15 punti
- responsabile operativo dell'elisoccorso (ROE)	0,25 punti
- responsabile attrezzature di soccorso (RAS)	0,15 punti

2) istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione.

b) Per la specialità nautiche sono valutati i seguenti titoli:



Il Ministro dell'Interno

- 1) responsabile dell'organizzazione tecnico-logistica del nucleo nautico: 0,50 punti per ogni anno di incarico, conferito con atto formale; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni;
- 2) istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione.
- c) Per la specialità dei sommozzatori sono valutati i seguenti titoli:
 - 1) capo partenza (direttore d'immersione) di una squadra di intervento composta da almeno 3 unità sommozzatori: 0,05 punti per ciascun turno di servizio di 12 ore;
 - 2) istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione.
4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili fino a un massimo di 5,00 punti.
5. I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono:
 - a) corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore;
 - b) corsi frequentati con profitto per il conseguimento di certificazioni o brevetti riconosciuti dall'amministrazione equipollenti a propri corsi, secondo la specifica disciplina stabilita dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento. Il punteggio si attribuisce in funzione della durata stabilita dall'amministrazione per il corrispondente corso interno.
6. Il punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5, per corsi non attinenti alla specialità, è in funzione della durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino ad un massimo di 1,5 punti. Il punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5, per corsi strettamente attinenti alla specialità, è in funzione della durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal ruolo speciale dei vigili del fuoco AIB ad esaurimento, sono valutabili, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché in materie attinenti all'attività istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I punteggi da attribuire ai titoli di cui al presente comma sono cumulabili fino a un massimo di 4,00 punti. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, i corsi per il conseguimento dei brevetti di specialità e delle relative certificazioni e abilitazioni.
7. Le certificazioni e abilitazioni, rilasciate dall'amministrazioni ed in corso di validità, ammesse a valutazione, sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialità con i relativi punteggi:
 - a) Per le specialità aeronaviganti sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
 - 1) Ruolo dei piloti di aeromobile:



Il Ministro dell'Interno

- copilota pronto impiego (CPI) 1,00 punti
 - capo equipaggio (CE) 2,00 punti
 - volo strumentale (IR) 0,50 punti
 - istruttore / esaminatore di volo professionale (TRI/TRE) 2,00 punti
 - istruttore / esaminatore di volo strumentale (IRI/IRE) 0,50 punti
 - istruttore / esaminatore su simulatore di volo (SFI/SFE) 0,50 punti
 - pilota collaudatore di produzione (CPP) 2,00 punti
- 2) Ruolo degli specialisti di aeromobile:
- tecnico di bordo (TB) 0,50 punti
 - operatore controllore Cat. A (CS Cat. A) 1,00 punti
 - operatore controllore Cat. B1 (CS Cat. B1) 2,00 punti
 - operatore controllore Cat. B2 (CS Cat. B2) 2,00 punti
 - operatore controllore Cat. C (CS Cat. C) 0,50 punti
 - operatore / ispettore controlli non distruttivi (CND) 0,50 punti
 - carburantista linea / deposito (FLO Ln., Dep.) 0,50 punti
 - istruttore / esaminatore tecnici di bordo (TBI/TBE) 2,00 punti
 - istruttore / esaminatore di manutenzione professionale (TMI/TME) 2,00 punti
 - specialista collaudatore di produzione (CPT) 2,00 punti
- 3) Ruolo degli elisoccorritori:
- abilitazione sul Tipo di aeromobile (per ogni abilitazione) 0,50 punti
 - abilitazione SA 0,50 punti
 - abilitazione TAS 1 0,50 punti
 - abilitazione neve e ghiaccio 0,50 punti
 - istruttore / esaminatore elisoccorritore sul Tipo (ELI/ELE) 2,00 punti
- b) Per le specialità nautiche sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
- 1) Ruolo dei nautici di coperta:
- comandante costiero per unità navali 2,00 punti
 - istruttore nautico 1,50 punti
- 2) Ruolo dei nautici di macchina
- direttore di macchina 2,00 punti
 - istruttore nautico 1,50 punti
- c) Per la specialità dei sommozzatori sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
- istruttore sommozzatore 1,50 punti
8. I punteggi delle certificazioni e abilitazioni di cui al comma 7 sono cumulabili.
9. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati:
- a) attestato di qualifica professionale, conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale negli ambiti professionali edilizia e costruzioni, meccanica, impiantistica, agraria, lavorazioni del legno, produzioni chimiche, elettronica e telecomunicazioni, trasporto e logistica: 0,75 punti;



Il Ministro dell'Interno

- b) diploma professionale, conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale nei medesimi ambiti professionali di cui alla lettera a): 1,00 punti;
 - c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti, ad eccezione del diploma di istituto tecnico, settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, cui è attribuito un punteggio di 1,75;
 - d) laurea in architettura o ingegneria: 2,50 punti;
 - e) laurea in scienze biologiche (L-13), scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,25 punti;
 - f) laurea universitaria diversa da quelle indicate alle lettere d) ed e): 1,75 punti;
 - g) laurea magistrale in architettura o ingegneria: 3,00 punti;
 - h) laurea magistrale in biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): 2,50 punti;
 - i) laurea magistrale diversa da quelle indicate alle lettere g) ed h): 2,00 punti.
10. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 9 sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonché dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per l'equiparazione delle classi di laurea, dei diplomi di lauree di vecchio ordinamento, delle lauree specialistiche e di quelle magistrali si applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. Non sono valutabili i titoli di studio previsti per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli delle specialità aeronaviganti, delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
11. I titoli di cui ai commi 3, 5 e 7 dichiarati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono convalidati dall'ufficio presso il quale il candidato presta servizio alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione delle abilitazioni di istruttore di cui al comma 7, per le quali la validità è attestata dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento.

Articolo 5

Graduatorie di ammissione al corso di formazione e scelta della sede

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4, le graduatorie per l'ammissione al corso di formazione per ciascuno dei ruoli del



Il Ministro dell'Interno

personale specialista. A parità di punteggio si applicano i criteri previsti, rispettivamente, all'articolo 38, comma 3, e all'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. Le predette graduatorie determinano l'ordine della scelta delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra dei ruoli delle specialità. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, e dell'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i capi squadra possono scegliere esclusivamente le sedi relative alla propria specialità tra quelle indicate dall'amministrazione nei bandi delle selezioni in proporzione alle carenze presenti negli organici.

3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, hanno la precedenza coloro che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.

4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti non coperti sono considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure selettive.

Articolo 6

Corso di formazione

1. Il corso di formazione ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione.

2. Il programma didattico e le materie del corso sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio del corso stesso e può prevedere moduli differenziati per le diverse specialità.

3. Per i criteri di dimissione e espulsione dei candidati dal corso di formazione si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 7

Esame finale

1. Le procedure selettive si concludono con l'esame finale del corso di formazione, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del corso di formazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore centrale per gli affari generali.

2. La prova è valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100.

3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi di assenza per infermità o malattia contratte durante il corso o dipendenti da causa di servizio ovvero per maternità, sono considerati rinunciatari e non possono partecipare alle procedure selettive relative all'annualità successiva.

Articolo 8

Graduatoria finale



Il Ministro dell'Interno

1. Le graduatorie delle procedure selettive sono redatte, per ciascuno dei ruoli del personale specialista, sulla base del punteggio riportato nell'esame finale di cui all'articolo 7, e determinano la posizione in ruolo nella nuova qualifica. A parità di punteggio, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreti del Capo del Dipartimento, e sono pubblicate secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma,

IL MINISTRO